Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 luglio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1267.**

Costituzione delle cattedre e degli incarichi di insegnamento nella scuola media statale per ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, n. 1617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto l'articolo unico della legge 11 maggio 1976, n. 360;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979 che fissa gli orari settimanali delle lezioni per le scuole medie statali per ciechi, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tabella allegata al presente decreto nella quale sono, per la scuola media statale per ciechi:

a) indicate le materie e gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;

b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 30

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA PER CIECHI

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI D'INSEGNAMENTO.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1)	Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) Italiano, storia ed educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Lingua straniera	Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali) con l'obbligo di completare l'orario con attività integrative parascolastiche.
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
5) Educazione tecnica. Educazione tecnica speciale	Una cattedra per ogni 4 gruppi di alunni costituiti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nei 4 gruppi e di completamento dell'orario in attività integrative parascolastiche.
6) Attività pratiche speciali	Due cattedre (una cattedra maschile e una femminile) per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario con attività integrative parascolastiche.
7) Educazione artistica . . .	Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario di cattedra con attività integrative parascolastiche.
8) Educazione musicale . .	Una cattedra per ogni scuola (ore 18 settimanali), con l'obbligo di completare l'orario con attività integrative attinenti alla disciplina.
9) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

LEGGE 13 luglio 1984, n. **311.**

Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, ultimo alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione delle attività all'estero, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni, dei quali:

a) lire 500 milioni in aumento dello stanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore dei complessi bandistici è determinata in misura non superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni;

b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario 1984, dell'intervento previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare, anche in esercizi successivi, per gli scopi e con i criteri di cui alla predetta norma a favore di tutte le attività musicali operanti nel territorio nazionale previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Il fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, istituito con la legge 9 febbraio 1982, n. 37, è elevato, per l'esercizio finanziario 1984, a lire 500 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, destinato alle attività teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato di lire 11 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500 milioni per l'Istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 2 miliardi. Al predetto Ente è altresì concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1983 nonché per la ristrutturazione immobiliare ed il rifacimento degli arredi dei teatri « Valle » di Roma e « La Pergola » di Firenze e, limitatamente agli arredi, per i teatri non di proprietà dell'Ente ma dallo stesso gestiti.

Il fondo particolare di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è ulteriormente aumentato, per l'esercizio finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire 500 milioni da corrispondere all'Istituto Luce ad integrazione del contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalità previste dal primo comma dell'articolo 45, lettera *g*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 2.

All'onere di lire 30 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 13 luglio 1984, n. **312.**

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.

La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.

Art. 2.

Sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, da trasmettere al Ministero del tesoro entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è consolidata l'esposizione debitoria degli enti e istituzioni medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie.

L'esposizione predetta è assunta, nel limite massimo di lire 360 miliardi, a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti di cui al comma precedente di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale ricorso al credito bancario, in ogni sua forma, da parte degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate deve essere autorizzato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con quello del tesoro.

A tal fine gli enti predetti dovranno indicare le nuove maggiori entrate di bilancio da destinare a copertura delle citate operazioni bancarie.

Fermo restando, per gli enti suindicati, l'obbligo del pareggio di bilancio, ogni anticipazione bancaria contratta per far fronte a spese non previste dovrà essere improduttiva di interessi.

Si applicano, nei casi di violazione delle disposizioni del presente articolo, le previsioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 17, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 4.

Sono abrogate le norme recate dall'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è modificato come segue:

all'ottavo comma, le parole: « esercizio finanziario 1984 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizio finanziario 1985 ».

Art. 6.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra una delegazione dei predetti enti ed istituzioni, espressa dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) di cui all'articolo 3, sesto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano le disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93, nonché quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Art. 7.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere derivante dagli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 1985, si provvede mediante utilizzo di quota parte della disponibilità esistente, sulla proiezione per gli anni 1985 e 1986, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 sul sopracitato capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, con utilizzo dell'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 13 luglio 1984, n. **313**.

Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio 1984 di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Una quota sino al 40 per cento del conferimento di cui al precedente comma è riservata alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta legge 23 luglio 1980, n. 378, per la effettuazione di opere di adeguamento delle sale cinematografiche di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di lire 4 miliardi per l'anno 1984, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è integrato, per le finalità di cui al primo comma dello stesso articolo, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1984; il contributo sugli interessi di cui al quinto comma dello stesso articolo 27 è aumentato al 6 per cento a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 3.

Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi, da istituti di credito, per il finanziamento di lavori di adeguamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo alla normativa vigente in materia di sicurezza, sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di carattere generale di diretta applicazione. Sul medesimo fondo e nei limiti del 20 per cento di esso possono essere concessi contributi sugli interessi anche per il finanziamento di lavori di ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo massimo di cinque anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi sessanta giorni in un'unica soluzione.

Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi.

Art. 4.

All'onere di lire 41 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

All'onere di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1984, di lire 7 miliardi nell'anno 1985 e di lire 3 miliardi e 500 milioni nell'anno 1986 derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — LAGORIO — GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 16 luglio 1984, n. **314**.

Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati, riordinato con decreto interministeriale 26 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1967, n. 226, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nelle more di approvazione del nuovo piano pluriennale 1984-1988, ai sensi dell'articolo 27 della predetta legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è concesso per l'anno 1984 un contributo di funzionamento di lire 80 miliardi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. **315.**

Indicazione delle materie e dei gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento per la scuola media con lingua di insegnamento slovena, nonché determinazione delle condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e degli obblighi di orario dei docenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, n. 1375, il quale stabilisce le condizioni per l'istituzione delle cattedre nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 420, con il quale vengono modificati gli orari, le prove di esame e i programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782, riguardante la costituzione delle cattedre nella scuola media, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982;

Considerata l'opportunità di modificare le condizioni per l'istituzione delle cattedre nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, nella quale, per la scuola media con lingua di insegnamento slovena, sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento, sono stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e sono fissati gli obblighi di orario dei docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì **11** *luglio* **1984**
Atti di Governo, registro n. **50**, *foglio n.* **32**

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

MATERIE E GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI ORARIO DEI DOCENTI.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione della cattedra. Obblighi di insegnamento
1) Religione (1)	Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) Italiano	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso (ore 18 settimanali).
3) Sloveno, storia ed educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'insegnamento dello sloveno nella prima classe e lo sloveno, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà l'insegnamento della storia ed educazione civica e la geografia nella prima classe e lo sloveno, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
4) Lingua staniera	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nelle classi dei due corsi.
5) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso.
6) Educazione tecnica . . .	Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi.
7) Educazione artistica . . .	Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali.
8) Educazione musicale . .	Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali.
9) Educazione fisica	Due ore settimanali per classe.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **316**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è incluso l'insegnamento di « dottrina generale del processo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **317**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto l'insegnamento di « diritto dell'esecuzione penale ».

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto l'insegnamento di « storia dei Paesi afroasiatici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **318**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia della riproduzione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **319.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari a scelta dello studente negli indirizzi: generale, didattico, applicativo è aggiunto il seguente insegnamento:

meccanica statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 46

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **320.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Buon Pastore », in Gravina di Puglia.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gravina 6 maggio 1979, integrato con due dichiarazioni 20 gennaio 1981 e 15 giugno 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « Gesù Buon Pastore », in Gravina di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO 9 aprile 1984, n. **321.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria SS.ma Mediatrice », in Carrara.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° gennaio 1981, integrato con due dichiarazioni 25 novembre stesso anno e 23 agosto 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « Maria SS.ma Mediatrice », in località Covetta della frazione di Avenza del comune di Carrara (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO 9 aprile 1984, n. **322.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Brindisi.

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brindisi 14 maggio 1978, integrato con quattro dichiarazioni due 27 novembre 1979, una 16 gennaio 1983 ed una 22 giugno stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 193

DECRETO 9 aprile 1984, n. **323.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Rinnovamento di evangelizzazione Mariano (R.E.M.) », in Roma.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Rinnovamento di evangelizzazione Mariano (R.E.M.) », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 189

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel settore dell'assistenza domiciliare in provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1984 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso, il salario medio ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative che prestano l'assistenza domiciliare agli infermi, agli anziani ed all'infanzia, operanti nella provincia di Modena sono così determinati:

L. 25.000 giornaliere per 18 giornate lavorative mensili.

Il decreto cessa di avere efficacia il 31 dicembre 1984.

(3744)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F., in Taranta Peligna (Chieti), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'industria laniera abruzzese di Vincenzo Morlino e F., in Taranta Peligna (Chieti), è prolungata per un trimestre.

(3745)

Riconoscimento in provincia di Perugia del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Nuova Umbria elettrica promossa dalla GEPI.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato riconosciuto in provincia di Perugia carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Nuova Umbria elettrica promossa dalla GEPI.

(3746)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'ente Parco nazionale Gran Paradiso ad acquistare un fabbricato rurale

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1984, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 349, l'ente Parco nazionale Gran Paradiso, in Torino, è stato autorizzato ad acquistare un fabbricato rurale sito in comune di Ronco Canavese, frazione Arcando, distinto nel catasto terreni del comune di Ronco Canavese alla partita 4656, foglio 20, mappale 82.

(3719)

Autorizzazione all'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 307, l'istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo è stato autorizzato ad acquistare, per le necessità sperimentali della dipendente sezione operativa periferica di Pescia, un appezzamento di terreno di complessivi mq 20.000 circa in località Castellare del comune di Pescia, distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Pescia alla partita 11619, foglio 94, mappali 108/parte e 109/parte.

(3720)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno

Con decreto ministeriale 30 giugno 1984, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

(3737)

Modificazione allo statuto del Credito italiano

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Credito italiano S.p.a., in Genova.

(3736)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo degli educatori per adulti della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativa ai miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti economici a favore del personale dei Ministeri;

Considerato che in relazione ai concorsi, per esami, a centoquaranta e settanta posti di educatore — indetti, rispettivamente, con decreti ministeriali 2 maggio 1979 e 5 maggio 1979 — si sono resi complessivamente disponibili novantotto posti per rinunce, decadenze e dimissioni;

Ritenuto che, per le vacanze esistenti nel ruolo e per le disponibilità dianzi specificate, allo stato risultano complessivamente disponibili nel ruolo degli educatori per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria numero centosettanta posti da attribuire mediante pubblico concorso;

Atteso che sulla predetta disponibilità sono stati accantonati novantatre posti ai sensi della legge n. 33/1980;

Ritenuto, altresì, che con decreto ministeriale 27 marzo 1984 sono stati assegnati ventisei idonei del concorso a settanta posti di educatore per le regioni del centro Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli educatori della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, alle ore 8,00 *del giorno* 23 *ottobre* 1984, *presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Induno*, 4.

I candidati, ai quali, non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale, saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titoli alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari. (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui allo art. 7, primo comma, sono nominati educatori per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al

termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1984

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1984
Registro n. 34 *Giustizia, foglio n.* 358

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . (cognome e nome)

(luogo di nascita) . . (data di nascita)

(indicare se sposato o non) . . (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . (provincia di . .) in via . . n. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti in prova (livello sesto) nel ruolo degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2, del bando perché .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'istituto . . sito in via . . nell'anno scolastico . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure . .;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . .;

e) eventuali condanne penali riportate.

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) . .;

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a (città .) (provincia di . .) via . . . n. . (c.a.p. . .), tel. . .

Data, .

Firma . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(3756)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) laurea in informatica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astronomico di Trieste.

(3754)

Concorso a sette posti di ricercatore geofisico presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di ricercatore geofisico presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in matematica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) laurea in scienze geologiche, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

d) laurea in scienze naturali, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

e) laurea in chimica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

f) laurea in ingegneria, rilasciata da una facoltà di ingegneria.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(3755)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi a posti di sostituto portalettere presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti e di Bologna.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23, parte seconda, del 1° dicembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti n. 15/83/2 del 10 agosto 1983, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventiquattro posti di sostituto portalettere, bandito con ordinanza 9/81/2 del 18 giugno 1981.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23, parte seconda, del 1° dicembre 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bologna n. 4 dell'11 aprile 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantuno posti di sostituto portalettere, bandito con ordinanza del 22 febbraio 1980.

(3443)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile della divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(3726)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale dirigente (capo dei servizi sanitari ausiliari) presso l'unità sanitaria locale n. 59.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente (capo dei servizi sanitari ausiliari) presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

(3727)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227